



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 212434 del 24 dicembre 2013

Oggetto: Pratiche trasmesse dalle imprese al SUAP a mezzo PEC - Ammissibilità

Si fa riferimento alla nota del 7 settembre 2013, con la quale codesto Comune, facendosi portavoce di diversi comuni del trevigiano, inoltra alla scrivente Direzione un quesito riguardante le modalità applicative della nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Riferisce, al riguardo, che i Comuni della provincia del trevigiano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, hanno affidato l'esercizio delle relative funzioni in delega alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale, per la provincia in discorso, ha previsto la trasmissione delle pratiche attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, che mette a disposizione delle imprese sia il link per la generazione di un percorso telematico auto compilativo di front office, che, a seguire, nella pagina web di ogni singolo SUAP, anche l'indirizzo PEC istituzionale del Comune in delega camerale.

Evidenzia, invece, che con sempre maggiore frequenza, le imprese inviano le pratiche mediante posta elettronica certificata direttamente all'indirizzo istituzionale del Comune nel cui territorio l'impresa intende esercitare la propria attività, anche pratiche che spesso dovrebbero essere dirette per competenza ad enti terzi.

Stante quanto sopra, chiede pertanto se possa ritenersi corretto e condivisibile il fatto che l'Amministrazione comunale in regime di delega camerale delle funzioni del SUAP, alla quale pervenga una pratica spedita tramite PEC da un'impresa, rivolta per competenza ad un qualsiasi ufficio comunale o a qualsivoglia ente terzo, adotti la seguente procedura:

- 1) il Comune cura tempestivamente la trasmissione - tramite PEC, specificando il codice dello sportello del Comune inviante - all'indirizzo del SUAP camerale competente alla ricezione (nel caso in questione suap.tv@cert.camcom.it) nonché la protocollazione e il caricamento nel front office del portale www.impresainungiorno.gov.it
- 2) il Comune, contestualmente, invia notizia all'impresa in merito all'avvenuto inoltro della PEC al SUAP camerale; in questi termini la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto deposito della pratica trasmessa tramite PEC al Comune (in luogo del SUAP camerale in delega) si intenderà comunque valida per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 10 novembre 2011, ovvero per l'inizio immediato dell'attività nel caso di SCIA o per l'avvio dei termini per lo svolgimento e conclusione di un procedimento ordinario.



Chiede, altresì, nel caso non dovesse essere ritenuto percorribile quanto sopra esposto, se il Comune debba dichiarare l'inammissibilità delle pratiche pervenute direttamente al proprio indirizzo PEC istituzionale, evidenziando al riguardo che un'eventuale dichiarazione di inammissibilità formulata dal Comune potrebbe esporre il funzionario interessato ad evidenti rischi di ricorsi nonché a possibili richieste di risarcimento danni.

Al riguardo la scrivente Direzione, in via preliminare, richiama quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Allegato tecnico al D.P.R. n. 160: *“La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico. Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche”*.

Nel caso quindi in cui la gestione delle pratiche SUAP tramite il Portale avvenga utilizzando modulistica in formato XML è esclusa la possibilità di un invio tramite PEC di modulistiche già presenti sul portale in formato XLM (consentito solo in fase transitoria fino alla definizione di tale modulistica e residualmente per l'eventuale modulistica non ancora presente).

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto dispone l'articolo 7, comma 4 del D.P.R. n. 160: *“Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP”*; inoltre, l'articolo 3 del D.P.C.M. 22-7-2011 precisa che *“1.A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. 2.A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale”*.

Ne consegue che le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione possono avvenire tramite PEC soltanto nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica; le imprese, pertanto, devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna amministrazione e non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC che infatti non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento.

Si richiama, infine, l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico, il quale disciplina le modalità di rilascio e gli effetti della ricevuta, disponendo che: *“1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.it.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste (...)”*. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, che: *“(…) l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività con le modalità di cui al comma 1.*



Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Appare evidente, pertanto, che le diverse modalità di rilascio della ricevuta ivi previste, correlate alle diverse modalità di consegna della segnalazione e dell'istanza, possono essere considerate valide solo fino all'adozione, da parte del SUAP, degli strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale delle istanze presentate e dei relativi allegati.

Di conseguenza, nel caso in cui invece tali strumenti di verifica siano stati adottati dal SUAP, non è ammissibile l'utilizzo della modalità di consegna della SCIA o delle istanze attraverso la PEC del Comune.

Stante quanto sopra, a conferma della necessità di garantire la corretta applicazione del dettato normativo e al fine di evitare che l'impresa continui ad utilizzare la modalità di invio tramite PEC, in tutti i casi in cui il SUAP opera in delega o in convenzione con la CCIAA competente per territorio e quindi sia possibile utilizzare il percorso telematico indicato sulla pagina del SUAP camerale, che risponde alle caratteristiche tecniche richieste, è stata recentemente modificata la pagina web del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it che riporta le informazioni del SUAP camerale del Comune.

Nello specifico è stata oscurata l'indicazione dell'indirizzo della PEC istituzionale del Comune in delega camerale e pubblicata un'avvertenza che richiama l'attenzione sul fatto che le segnalazioni certificate di inizio di attività e le istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta (percorso telematico) e che l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito; per cui le istanze trasmesse con sola PEC saranno rifiutate e la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Invece, sui siti dei SUAP dei comuni che non operano in delega o in convenzione con la Camera di Commercio, nei quali il percorso telematico auto compilativo non sia ancora disponibile per tutti i procedimenti, è ancora presente l'indicazione della PEC del SUAP ed è ancora ammissibile l'utilizzo di tale strumento.

In conseguenza di ciò, ad avviso della scrivente, nel caso di codesto Comune, che invece opera in delega alla Camera di Commercio, la procedura messa in atto non può più essere ritenuta ammissibile dal momento che sul Portale è presente la modulistica in formato XML e quindi le pratiche non inviate con tale modalità non possono considerarsi correttamente ricevute.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla procedura finora seguita da codesto Comune nel caso di istanze presentate alla PEC, la scrivente ritiene che non rientri nell'ottica di agevolare la realizzazione e l'esercizio delle attività produttive, nonché la semplificazione del rapporto con l'impresa, non considerare valide le pratiche presentate in passato, peraltro formalmente corrette, soltanto per il fatto che l'impresa si sia avvalsa di un'altra modalità di trasmissione.

Da verifiche effettuate sul portale, infatti, prima delle modifiche su evidenziate, nel caso di accesso al sito del SUAP in discorso la PEC indicata era quella di codesto Comune, ovvero



4

comune.vedelago.tv@pecveneto.it. Di conseguenza l'impresa poteva essere indotta a ritenere di poter legittimamente usare la PEC indicata.

In tal senso si ritiene, per il passato ma non per il futuro, ammissibile la procedura seguita da codesto Comune nei casi indicati, che ha consentito la trasmissione tempestiva delle istanze al SUAP camerale in delega nonché l'attestazione dell'avvenuto deposito delle pratiche e l'invio contestuale all'impresa della notizia dell'avvenuto inoltro della PEC al SUAP, ai fini degli effetti per l'inizio immediato dell'attività.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)